

## **Ricorso dell'Atleta GALIAZZO MARCO per lo scioglimento del vincolo dalla Società USD CASALSERUGO PALLAVOLO (Cod. Fipav 06.024.0202).**

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata Triveneto composta da:

Sig. Pietro Bianzale (Presidente)  
Avv. Andrea Canzian (Vice Presidente)  
Avv. Diego Bucci (Componente)  
Avv. Silvia Ruffato (Assistente)  
Sig.ra Daniela Marcato (Segretaria)

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il 13 dicembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

### **PREMESSO CHE**

- con lettera raccomandata A.R. del 09 ottobre 2010 l'atleta Galiazzo Marco chiedeva, in via amichevole, alla USD Casalserugo Pallavolo, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società USD Casalserugo nulla rispondeva.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 8 novembre 2010 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo quale motivo l'impossibilità di prendere parte agli allenamenti e alle partite in quanto assunto a tempo indeterminato presso una ditta con sede in San Biagio di Callalta (TV), dove peraltro risulta aver preso in locazione un appartamento, come da documentazione allegata.
- La società vincolante non si costituiva in giudizio.
- Alla riunione era presente il ricorrente personalmente; nessuno per la società.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso dell'atleta è fondato e quindi merita di essere accolto.

L'atleta ha documentalmente provato l'intercorsa assunzione a tempo indeterminato già a far data dal 01.07.2008 presso la ditta di cui in premessa, nonché l'intervenuta stipulazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo in località San Biagio di Callalta (TV).

Preso atto che nelle due ultime stagioni sportive il giocatore aveva partecipato al campionato di serie D, disputato dalla società Polisportiva Casale di Casale sul Sile (TV), in base a regolare prestito a titolo gratuito, concordato tra i due sodalizi; che tale soluzione non onerosa non è stata raggiunta per la corrente stagione sportiva;

ritenuto sussistano gli estremi della giusta causa di scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio ai sensi dell'art. 35 R.A.T., con conseguente applicazione al caso di specie del quarto comma dello stesso articolo, mancando l'accordo tra le parti su un eventuale indennizzo economico;

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società USD CASALSERUGO PALLAVOLO fissando in via equitativa l'indennizzo di euro millecento (€ 1.100,00) a titolo di rimborso spese, da corrispondere allo stesso sodalizio da parte dell'Atleta.

Si precisa altresì che il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo (art. 35 c. 5 R.A.T.).

Per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dal ricorrente.

Affissione all'Albo 20/12/2010

f.to la Segretaria  
Daniela Marcato

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale